



PROCURA FEDERALE

RICHIESTA DI CONDANNA

- art. 13 Regolamento di Giustizia Sportiva -

Al Giudice Sportivo Federale

Ai Sig.ri Davide Rettori
Jaouad El Byari
Ivano Biagi
Marco Santi
Massimo Fontanarosa

Il Procuratore Federale dott. Marco Saltarelli,
conclusa l'istruttoria relativa al procedimento disciplinare n. 1/2013, per i fatti avvenuti all'Obihall di Firenze il 1° maggio 2013 durante l'evento SLAM FC5 di MMA Pro, quali autori delle condotte loro qui di seguito ascritte

INCOLPA

RETTORI Davide, in qualità di atleta, della violazione dell'articolo 8bis, comma 2, dello Statuto Federale e dell'articolo 2, commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia Sportiva della Federazione, per aver colpito ripetutamente il suo avversario Jaouad El Byari con colpi illegali (nella seconda ripresa: ginocchiata alla testa all'avversario in piedi dopo che erano usciti dalla gabbia, testata e pugni alla testa all'avversario a terra dopo l'interruzione dell'arbitro) e per non aver rispettato più volte gli ordini dell'arbitro;

EL BYARI Jaouad, in qualità di atleta, della violazione dell'articolo 8bis, comma 2, dello Statuto Federale e dell'articolo 2, commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia Sportiva della Federazione, per aver colpito ripetutamente il suo avversario Davide Rettori con colpi illegali (nella prima ripresa calcio alla testa all'avversario a terra; nella seconda ripresa pugno alla testa all'avversario in piedi dopo l'interruzione dell'arbitro) e per non aver rispettato più volte gli ordini dell'arbitro;

BIAGI Ivano, in qualità di allenatore all'angolo di Davide Rettori, della violazione dell'articolo 8bis, comma 2, dello Statuto Federale e dell'articolo 2, commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia Sportiva della Federazione, per essere, durante l'incontro tra Davide Rettori e Jaouad El Byari, entrato nella gabbia e aver parlato con Jaouad El Byari, avversario del suo atleta, con un atteggiamento minaccioso;

SANTI Marco, in qualità di Presidente della Società Sportiva "Dogeatdog" organizzatrice dell'evento, della violazione dell'articolo 8bis, comma 2, dello Statuto Federale e dell'articolo 2, commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia Sportiva della Federazione, per avere, durante l'incontro tra Davide Rettori e Jaouad El Byari, assicurato con la mano la chiusura della porta della gabbia senza chiuderla correttamente con la barra di sicurezza così mettendo in pericolo la sicurezza degli



atleti, per essere entrato nella gabbia per aiutare l'arbitro, ormai impossibilitato a gestire i due atleti che avevano trasformato l'incontro in una vera e propria rissa, e dopo aver portato a terra l'atleta Jaouad El Byari aver inferito su di lui colpendolo alla testa con il braccio destro mentre era ormai sotto di lui non più in condizioni di nuocere;

FONTANAROSA Massimo, in qualità di arbitro, della violazione dell'articolo 8bis, comma 2, dello Statuto Federale e dell'articolo 2, commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia Sportiva della Federazione, per non aver sanzionato, durante l'incontro tra Davide Rettori e Jaouad El Byari, le gravi azioni illegali dei due atleti e dell'allenatore Biagi e per aver interrotto più volte l'incontro per far rialzare gli atleti che combattevano a terra, non applicando correttamente il regolamento ufficiale per le competizioni di MMA Pro della Federazione.

Evidenziata l'acquisizione delle seguenti fonti di prova:

- 1) Prove documentali: 2 video acquisiti dal sito web ufficiale dell'evento e da youtube;
- 2) Dichiarazioni testimoniali scritte degli Ufficiali di gara Marco Longo, Massimo Fontanarosa, Andrea Pecoraro e Massimiliano Giovannelli e del Presidente della Società Sportiva "Dogeatdog", organizzatrice dell'evento, Marco Santi;

RILEVATO che si è proceduto alla contestazione degli addebiti disciplinari con nota del 20 giugno 2013 e che non è pervenuta, entro il termine previsto, nessuna relazione difensiva da parte degli incolpati, né nomine di avvocati difensori;

VISTI gli artt. 13 e 16 del Regolamento di Giustizia Sportiva Federale;

RIMETTE gli atti al Giudice Sportivo e

CHIEDE

per gli incolpati le seguenti condanne.

RETTORI Davide: divieto agli organi federali e alle società sportive, di tesserarlo o di farlo partecipare a manifestazioni o ad eventi sportivi organizzati o patrocinati dalla Federazione per un periodo di 2 (due) anni.

EL BYARI Jaouad: divieto agli organi federali e alle società sportive, di tesserarlo o di farlo partecipare a manifestazioni o ad eventi sportivi organizzati o patrocinati dalla Federazione per un periodo di 2 (due) anni.

BIAGI Ivano: divieto agli organi federali e alle società sportive, di tesserarlo o di farlo partecipare a manifestazioni o ad eventi sportivi organizzati o patrocinati dalla Federazione per un periodo di 2 (due) anni.

SANTI Marco: la sanzione della squalifica di 1 (uno) anno.

FONTANAROSA Massimo: divieto agli organi federali e alle società sportive, di tesserarlo o di farlo partecipare a manifestazioni o ad eventi sportivi organizzati o patrocinati dalla Federazione per un periodo di 1 (uno) anno (applicando la circostanza aggravante prevista dall'articolo 19, lettera a: aver commesso il fatto con violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole).



Ogni incolpato potrà chiedere che il processo disciplinare si svolga in una udienza pubblica. Tale richiesta dovrà essere scritta e inviata alla Federazione, entro il termine di 10 giorni dalla notifica del presente atto, con plico raccomandato con ricevuta di ritorno e con allegata la ricevuta del versamento della quota di 200 euro effettuato tramite bonifico sul conto federale (la quota versata verrà trattenuta se l'incolpato non si presenterà all'udienza senza addurre un giustificato motivo o se verrà condannato, e verrà restituita se l'incolpato verrà assolto). Il Giudice Sportivo, se riterrà di poter decidere sulla scorta degli elementi acquisiti e se nessun incolpato chiederà che il processo disciplinare si svolga in una udienza pubblica, emetterà la sentenza.

La notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento di Giustizia Sportiva della Federazione, viene eseguita tramite pubblicazione, in data odierna, sull'home page del sito internet Federale www.figmma.it

Roma, 4 luglio 2013

Il Procuratore Federale
(Dott. Marco Saltarelli)